



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Via G. Marconi n. 7

E-mail: info@comune.sanvincenzovallerovento.aq.it

TEL. 0863/95.81.14 - 95.85.24 FAX 0863 / 958369

C.F. n. 00217860667

ORDINANZA N 7 DEL 06.07.2017

OGGETTO: Deroga svolgimento manifestazione e limiti di emissione sonora. "Vicoli di Gusto"

IL VICESINDACO

Premesso che in data 8 e 9 luglio pp.vv. nel centro storico di Roccavivi la Pro Loco locale in qualità di capofila del Comitato "Roccavivi in associazione", nella persona del Presidente Dott. Carlo Rossi organizzerà l'evento enogastronomico "Vicoli di Gusto" giusta SCIA Prot. N. 2382, integrata con nota prot. N.2445 del 06.07.2017 ;

Considerato che la manifestazione in programma richiamerà presumibilmente l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e turisti in tutto il centro storico;

Rilevato che con legge n. 447 del 26.10.1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", è stata attribuita ai comuni la competenza a rilasciare le autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 del predetto atto normativo, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Visto il D.P.C.M. 14.11.1997 recante la "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Vista la L.R. Abruzzo n. 23 DEL 17.07. 2007, avente ad oggetto: "*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 770P del 14.11.2011, avente ad oggetto "*Legge regionale 17 luglio 2007, n. 23 recante: "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo" Approvazione criteri e disposizioni regionali*";

Rilevato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, punto h) della Legge n. 447/1995, per le attività temporanee quali lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, che comportino l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi, è facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere deroghe ai limiti acustici fissati dalla normativa; **Richiamato** l'art. 7 commi 3 e 4 della L.R. 17 luglio 2007, n. 23, a mente del quale: "*Il Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), L. 26 ottobre 1995, n. 447, può autorizzare deroghe ai valori limite per attività temporanee di cui all'art. 2, comma 3, L. 26 ottobre 1995, n. 447, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o di pubblico utilizzo... 4. Il provvedimento autorizzativo in ogni caso prescrive le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie ai terzi, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal Sindaco*";

Rilevato che nell'area in questione non vi sono strutture ospedaliere, né strutture deputate allo svago, essendo l'area di svolgimento dell'iniziativa individuata all'interno della Frazione Roccavivi;

Richiamate le linee guida approvate con D.G.R. n. 770P del 14.11.2011;

Considerata l'assenza temporanea del SINDACO;

Viato l'art. 53 del TUEL in particolare il comma 2 che individua nel Vicesindaco quale autorità competente all'emanazione di detto provvedimento;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta dell'interessato, provvedendo al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni sonore derivanti dalla sopra indicata manifestazione, in deroga ai limiti massimi previsti dalla vigente normativa, con le seguenti prescrizioni:

- a) Le emissioni sonore non dovranno superare il limite massimo di 70,0 db(A) Leq in facciata ai ricettori più esposti, 95-102 db per limite al pubblico;
- b) Può essere derogato quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 in ordine al valore differenziale;
- c) La deroga si intende concessa fino alle ore 03,00 di domenica 09 luglio 2017;
- d) Prevedere, quale misura di mitigazione delle eventuali molestie a terzi un idoneo posizionamento delle sorgenti rumorose orientandole in direzioni non interferenti con le abitazioni limitrofe alla zona del vecchio centro storico;
- e) Dopo le ore 24,00, dovranno comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 (emissioni sonore non oltre i limiti massimi per area previsti dal suddetto D.P.C.M.);
- f) Il mancato rispetto, anche di una delle suddette condizioni, comporterà la revoca della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

ORDINA E DISPONE

Per consentire lo svolgimento in San Vincenzo Valle Roveto - Fraz. Roccavivi, dell'evento enogastronomico "Vicoli di Gusto" in programma per i giorni 8 e 9 luglio 2017, in deroga ai normali orari di svolgimento di manifestazioni popolari:

1. di autorizzare la somministrazione di alimenti e bevande fino alle ore 03:00 di domenica 09 luglio 2017;
2. di autorizzare l'emissione di rumore in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Le emissioni sonore non dovranno superare il limite massimo di 70,0 db(A) Leq in facciata ai ricettori più esposti, 95-102 db per limite al pubblico;
 - b) Può essere derogato quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 in ordine al valore differenziale;
 - c) La deroga si intende concessa fino alle ore 03,00 dei giorni sopra specificati;
 - d) Prevedere, quale misura di mitigazione delle eventuali molestie a terzi un idoneo posizionamento delle sorgenti rumorose in relazione alle abitazioni vicine;
 - e) Dopo le ore 24,00, dovranno comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 (emissioni sonore non oltre i limiti massimi per area previsti dal suddetto D.P.C.M.);
 - f) Il mancato rispetto, anche di una delle suddette condizioni, comporterà la revoca della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. di precisare che lo svolgimento dell'evento necessita di acquisire tutte le relative autorizzazioni e/o licenze amministrative, anche relative al T.U.L.P.S.;
4. di trasmettere copia del presente atto al Comando di Stazione dei Carabinieri ed al Corpo di Polizia Locale per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Responsabili del presente procedimento sono il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di L'Aquila entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'albo on line, trasmessa all'ufficio di Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Balsorano affinché sia fatta rispettare

San Vincenzo Valle Roveto, 06.07.2017

F.TO IL VICESINDACO
(Geom. Marcello BLASETTI)